



CONSERVATORIO STATALE
DI MUSICA
JACOPO TOMADINI
UDINE

REGOLAMENTO CORSI ACCADEMICI

Valido dall'a.a. 2018/2019

Approvato dal Consiglio Accademico del 18/12/2018

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19/12/2018

Emanato con Decreto del Direttore n. 76/2018 del 20/12/2018 prot. 10804/B2

Modificato con delibera del Consiglio Accademico del 12/06/2019

Modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/06/2019

Emanato con Decreto del Direttore n. 43/2019 del 18/06/2019 prot. 4394/B2

Sommario

1	ISTITUZIONE DEI CORSI	3
2	PRESENTAZIONE	3
3	ORGANIZZAZIONE	4
3.1	Piani di studi	4
3.2	Crediti formativi accademici (CFA)	4
3.3	Attivazione dei corsi	5
3.4	Docenti, Consigli di corso, Consigli di scuola	5
3.5	Tutor, informazioni e assistenza	5
3.6	Frequenza	6
3.7	Esami	6
3.7.1	Esami finali	7
3.8	Stage e attività a libera scelta	7
3.9	Libretto di studio	7
3.10	Commissione unica per le valutazioni didattiche	7
4	ACCESSO AI CORSI	8
4.1	Ammissioni e iscrizioni	8
4.2	Esami di ammissione	8
4.2.1	Prove integrative e debiti formativi	9
4.3	Iscrizione a tempo parziale	9
4.4	Ammissione ad anni successivi al primo	9
5	NORME SPECIFICHE PER I CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO	11
5.1	Ammissione	11
5.1.1	Transito ai Corsi accademici di I livello di allievi iscritti ai corsi del VO	11
5.1.2	Giovani studenti dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali	11
5.2	Insegnamenti di lingue straniere	11
5.3	Conclusione degli studi oltre il termine del triennio (fuori corso)	12
5.4	Esame finale	12
6	NORME SPECIFICHE PER I CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO	16
6.1	Ammissione	16
6.2	Particolarità relative ai programmi di studio	16
6.3	Attività musicali d'insieme	16
6.4	Recital annuali	16
6.5	Insegnamenti di lingue straniere	17
6.6	Esame finale	17
6.7	Conclusione degli studi oltre il termine del biennio (fuori corso)	18
6.8	Norma transitoria	18
7	Corsi singoli	18

1 ISTITUZIONE DEI CORSI

I Corsi Accademici comprendono gli ordinamenti di primo e secondo livello (Triennio e Biennio, 3+2) e sono istituiti in conformità alla normativa vigente e al Regolamento didattico d'istituto (RDI). In particolare si fa riferimento a: L. 508/99 (riforma dei Conservatori); DM 212/2005 (definizione degli ordinamenti didattici); DM 154/2009 (rapporto ore di lezione e crediti); DM 124/2009 e 120/2013 (Ordinamenti dei corsi di studio di primo livello dei Conservatori per il conseguimento del diploma accademico di I livello, aree disciplinari, settori artistico-disciplinari, declaratorie e campi disciplinari di competenza); DM 28 settembre 2011 (Modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici); DM 14/2018 (Ordinamenti dei corsi di studio di secondo livello dei Conservatori); L. 228/2012 commi 101-107 (valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM); DM 382/2018 (Decreto sull'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico - musicale adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 60/2017).

2 PRESENTAZIONE

Il Corso di diploma accademico di I livello (Triennio) è impostato sugli ultimi tre anni del Vecchio Ordinamento. Il Corso di diploma accademico di II livello (Biennio) riguarda la formazione musicale avanzata ed è rivolto a studenti che hanno già conseguito un Diploma accademico di I livello o, unitamente a un diploma di maturità, un Diploma del Vecchio Ordinamento (VO).

I percorsi di studio sono disposti tenendo conto delle direttive ministeriali in modo da garantire comunque un congruo spazio alle preferenze degli studenti in vista dei diversi orientamenti professionali prevedibili. Oltre agli insegnamenti obbligatori, gli studenti possono compilare il piano di studi individuale secondo i propri interessi e possibilità, sulla base di percorsi e curricoli suggeriti e delle indicazioni dei docenti e dei Tutor.

Scopo del **Triennio** è quello di consentire il conseguimento di un titolo di studio, il Diploma Accademico di I livello, con un piano di studi moderno, articolato e personalizzato, in linea con gli standard europei. Gli alti contenuti culturali e strumentali, gli arricchimenti laboratoriali e di pratica tecnico-musicale, garantiscono un curriculum adeguato alla formazione di una solida professionalità musicale, finalizzato all'accesso ai corsi accademici di II° livello (Biennio), di perfezionamento e di specializzazione, ai concorsi pubblici essendo il titolo equiparato alla Laurea di I livello, nonché all'attività concertistica.

I percorsi formativi del **Biennio** sono destinati alla acquisizione di competenze di livello specialistico nell'ambito interpretativo-compositivo e conducono all'acquisizione del Diploma Accademico di II livello, equiparato alla Laurea di II livello in vista dell'orientamento verso specifici sbocchi professionali nei campi della interpretazione solistica, della musica d'insieme vocale e/o strumentale, della direzione di gruppi vocali e strumentali, dei nuovi linguaggi musicali, della composizione con tecniche e linguaggi avanzati, della didattica. Restano inoltre aperti gli sbocchi professionali nell'ambito della pubblica amministrazione accessibili con le lauree di II livello. Dopo il conseguimento del

diploma accademico di II livello è inoltre possibile accedere al percorso FIT (Formazione iniziale e tirocinio) previo conseguimento di 24 cf in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche e quindi ai ruoli della scuola pubblica.

I corsi di diploma accademico consentono l'accesso ai servizi ed ai bandi riguardanti il diritto allo studio universitario, la mobilità internazionale e la partecipazione degli studenti ai diversi organi di gestione.

I titoli finali potranno essere rilasciati sulla base di apposite convenzioni anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello secondo la normativa nazionale e internazionale vigente.

3 ORGANIZZAZIONE

3.1 Piani di studi

I Corsi accademici si articolano in Scuole e sono organizzati secondo gli ordinamenti ministeriali citati e gli ordinamenti didattici di istituto approvati dal MIUR, riportati sul sito istituzionale.

All'interno degli ordinamenti, gli insegnamenti sono ripartiti per attività: **caratterizzanti** (di ogni scuola strumentale, compositiva o di canto), **integrative e affini, comuni e di base**. I piani di studi vengono completati da insegnamenti dell'**area linguistica**, dalle attività **a scelta dello studente**, nella percentuale stabilita dagli ordinamenti, e dalle attività relative alla **prova finale**.

Per ogni insegnamento e attività sono stabiliti, opportunamente evidenziati nelle tabelle degli ordinamenti: i crediti (CFA), la tipologia (lezioni individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teorico o pratiche; laboratori), il numero di annualità e di ore di lezione per anno/periodo, le obbligatorietà e le eventuali propedeuticità (ossia le competenze il cui possesso è necessario ai fini dell'accesso ad insegnamenti di livello più elevato).

Ogni insegnamento prevede lo svolgimento dei programmi di studio predisposti dai docenti delle scuole di riferimento e approvati dal Consiglio Accademico, sentiti i consigli di scuola. I programmi di studio, che possono essere articolati in Moduli, sono pubblicati sul sito istituzionale.

Ogni studente ha il compito di compilare il proprio piano di studi individuale e di presentarlo entro il 30 novembre dell'anno di immatricolazione. Modifiche al piano di studi individuale possono essere richieste o imposte, alle condizioni indicate nel Manifesto degli Studi, entro il 30 novembre e il 1 Marzo di ogni anno.

3.2 Crediti formativi accademici (CFA)

I crediti indicano il peso assegnato ad ogni materia nel piano di studi. Un credito formativo equivale convenzionalmente a 25 ore di lavoro dello studente: comprende il tempo delle lezioni e quello da dedicare allo studio (art. 28.2 RDI)-

L'acquisizione dei crediti formativi avviene mediante:

- a) superamento degli esami conclusivi di ciascun insegnamento, ove previsti;
- b) conseguimento del giudizio di idoneità, espresso dal docente incaricato, per le discipline non soggette ad esame: detto giudizio è dipendente dall'impegno e dall'effettiva presenza alle lezioni; lo studente non idoneo che non ha superato il

- numero massimo di assenze consentito è rinviato ad un esame per l'accertamento del profitto davanti ad una commissione espressamente nominata dal Direttore;
- c) riconoscimento, secondo le disposizioni del Regolamento per i riconoscimenti, dell'attività accademica corrispondente a quella prevista, svolta nell'ambito di altri corsi accademici o universitari e nel VO, anche presso altre istituzioni;
 - d) riconoscimento dell'attività di tirocinio secondo le disposizioni del regolamento di tirocinio;
 - e) riconoscimento, secondo le disposizioni del Regolamento per i riconoscimenti, e nella misura da questo stabilita, delle attività a libera scelta, sulla base della documentazione relativa a ciascuna di esse, trasmessa dagli studenti interessati alla Segreteria; nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento per i riconoscimenti si osservano le disposizioni previste dall'art. 1.11 del previgente regolamento.

3.3 Attivazione dei corsi

Le date di inizio di ciascun corso vengono comunicate tramite pubblicazione sul sito istituzionale. Ciascuno studente è tenuto ad informarsi circa l'attivazione dei corsi previsti nel proprio piano di studi individuale per l'a.a. di riferimento.

Insegnamenti a regime collettivo, integrativi e a scelta dello studente, possono non essere attivati in tutti gli a.a., in ragione del numero degli iscritti, fatti salvi i diritti degli studenti al completamento del proprio piano di studi individuale entro i termini ordinari.

A fronte di situazioni particolari il CA potrà adottare modifiche alla durata e al monte ore stabilito per gli insegnamenti a regime collettivo.

Corsi già svolti, individuali e collettivi, possono essere riattivati su richiesta, subordinatamente alla disponibilità delle classi, fatta salva la possibilità di frequentare Corsi Singoli (vedi art. 7).

3.4 Docenti, Consigli di corso, Consigli di scuola

I corsi sono tenuti dai docenti del Conservatorio. Alcuni insegnamenti possono essere impartiti da docenti esterni nei limiti previsti dalla normativa vigente, eventualmente in convenzione con istituzioni nazionali o internazionali (art. 4 RDI).

Al momento della compilazione del proprio piano di studi, lo studente interessato può chiedere di frequentare le lezioni con determinati docenti, qualora ci sia più di un incaricato per la materia specifica. Tale richiesta può essere effettuata anche all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. L'accoglimento delle domande è subordinato alla disponibilità delle classi.

Tutti i docenti incaricati degli insegnamenti previsti per ciascun corso di diploma accademico fanno parte del corrispondente Consiglio di corso.

Tutti i docenti titolari della stessa disciplina che denomina una Scuola, oltre ai docenti individuati dalla Scuola stessa come effettivi nella disciplina caratterizzante che denomina l'indirizzo di un Corso, fanno parte del Consiglio di Scuola.

I Consigli di Corso e di Scuola sono presieduti dal Direttore o suo delegato.

3.5 Tutor, informazioni e assistenza

Il Docente Tutor dei corsi di I livello è il docente della materia caratterizzante principale. Nei corsi di II livello è un docente interno scelto dagli studenti all'atto dell'iscrizione fra gli

insegnanti delle Discipline Caratterizzanti o di Base (art.12.4 RDI). Suo compito è quello di assistere gli studenti, in particolare nella fase di compilazione dei piani di studio ed eventuali successive modifiche, seguirli e monitorarne l'attività.

Sono inoltre previsti Tutor Coordinatori i quali promuovono almeno una volta all'anno, di norma all'inizio dell'anno accademico, una riunione informativa cui tutti i nuovi iscritti sono invitati a partecipare. Nel corso di tale riunione sono fornite informazioni specifiche sulla struttura e sui contenuti dei corsi di studio, sulle connessioni tra insegnamenti e parte di essi (Moduli), sulla compilazione o modifica dei piani di studio individuali nonché sulle prospettive professionali e occupazionali.

Altri docenti sono incaricati del coordinamento della Musica d'Insieme e da Camera, della Mobilità Internazionale (Erasmus), della Collaborazione al Pianoforte e all'occorrenza possono convocare ulteriori riunioni allo scopo di organizzare le rispettive attività e fornire informazioni utili.

Altre riunioni, anche con altri insegnanti, possono aver luogo su richiesta di docenti come pure degli studenti.

3.6 Frequenza

Tutti gli insegnamenti prevedono un numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti, che non può essere inferiore ai $\frac{2}{3}$ delle lezioni previste per ciascun insegnamento, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno sottoporre per iscritto e debitamente motivato all'approvazione del Direttore, che assegna obblighi sostitutivi a carico degli studenti (art. 20.4 RDI). L'assolvimento degli obblighi di frequenza è accertato mediante registro di classe del docente e riportato nei verbali d'esame. In ogni caso la frequenza complessiva non può essere inferiore all'80% della totalità delle attività formative (DPR 212/2005, art. 10 comma 3 lettera i).

3.7 Esami

Gli esami si svolgono secondo il disposto degli art. 21, 22, 23 del RDI in tre sessioni per anno.

Per taluni esami possono essere previsti più di un appello nell'ambito della stessa sessione su proposta motivata del docente autorizzata dal direttore. Ogni sessione di esame è a se stante: non sono previsti rinvii di singole prove a sessioni successive.

Taluni esami possono venire suddivisi in due o più parti o moduli, corrispondentemente all'articolazione dei rispettivi insegnamenti. Nel caso di frazionamento in moduli, ogni modulo dà luogo ad un esame ed è soggetto ad autonoma valutazione.

Affinché l'esame o una parte di esso possa ritenersi superato, è necessario riportare una valutazione non inferiore a $\frac{18}{30}$. Nel caso di esami suddivisi in parti, il risultato finale è costituito dalla media dei risultati ottenuti nelle singole parti (eventualmente arrotondata per eccesso dallo 0,50 compreso in su e per difetto sotto lo 0,50), salvo diversa disposizione da parte delle commissioni preposte.

I periodi di svolgimento degli esami e i termini per l'iscrizione ai medesimi sono indicati nel Manifesto degli Studi.

Le commissioni preposte alla valutazione sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Il docente dello studente esaminato, ove possibile, è incluso nella commissione.

Lo studente che non supera gli esami previsti al termine dei relativi corsi può sostenere i medesimi durante successive sessioni.

Allo studente che non superi gli esami annuali di insegnamenti organizzati su più annualità, o che non abbia assolto agli obblighi di frequenza di cui al precedente articolo è data la possibilità di frequentare le lezioni dell'annualità successiva, senza tuttavia poter sostenere i corrispondenti esami prima di aver superato quelli delle annualità precedenti.

3.7.1 Esami finali

Gli esami finali si svolgono con modalità proprie per ciascun ordinamento (vedi art. 5.5 e 6.6). Le domande di "esame finale" devono essere presentate contestualmente a quelle relative a tutti gli altri esami non ancora sostenuti. In vista dell'esame finale ogni studente è tenuto a verificare l'acquisizione di tutti i crediti previsti compresi quelli per "attività a libera scelta dello studente" e per ogni altra materia per la quale sia stato chiesto il riconoscimento.

3.8 Stage e attività a libera scelta

Lo studente può prevedere, all'interno dell'area "a scelta dello studente" ed entro i limiti consentiti dagli ordinamenti e le disposizioni contenute nel Regolamento per i riconoscimenti, la partecipazione a eventi nonché la frequenza in qualità di effettivo di ulteriori attività interne come pure di masterclass e seminari organizzati da istituzioni di pari livello del Conservatorio individuate dal Consiglio accademico.

3.9 Libretto di studio

Ad ogni studente viene consegnato un libretto per la documentazione degli esami sostenuti, con attribuzione dei relativi crediti. Sullo stesso libretto vengono anche registrati gli eventuali crediti pregressi riconosciuti dagli organi competenti, nonché ogni altra notizia rilevante ai fini dello svolgimento degli studi.

3.10 Commissione unica per le valutazioni didattiche

È istituita la Commissione unica per le valutazioni didattiche preposta a:

- approvare i piani di studio individuali e loro eventuali modifiche;
- riconoscere la frequenza e gli esami sostenuti;
- riconoscere gli stage e le attività a libera scelta;
- riconoscere l'attività di tirocinio;
- istruire e proporre al CA il riconoscimento dei titoli di studio esteri (art. 36 RDI);
- approvare i repertori annuali dei concerti-esame, previa integrazione con un rappresentante di ciascuna scuola interessata;
- riconoscere gli studi svolti negli ordinamenti sperimentali.

La commissione è composta da tre docenti, due rappresentativi dei settori artistico disciplinari caratterizzanti e uno dei settori comuni o di base. I componenti della commissione sono designati dai dipartimenti in seduta congiunta e nominati dal Direttore anche in ragione del numero delle designazioni riportate e dell'appartenenza agli anzidetti settori disciplinari.

La commissione opera nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio accademico (art 26 comma 3 RDI) e dei regolamenti vigenti.

La commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per il triennio successivo. È fatta salva la facoltà del direttore di riattivare la procedura di nomina alla fine di ciascun anno accademico.

4 ACCESSO AI CORSI

4.1 Ammissioni e iscrizioni

Per le Scuole di strumento, canto e jazz l'ammissione ai Corsi di diploma accademico comporta il superamento di un esame consistente in una prova esecutiva con lo strumento corrispondente alla scuola alla quale si chiede l'ammissione. Per le Scuole di composizione sono previste prove compositive e culturali. Possono essere previste prove integrative ai sensi dell'art. 4.2.1.

I programmi degli esami di ammissione, specificati per ciascuna scuola e ordinamento, sono riportati sul sito istituzionale.

Successivamente o contestualmente all'esame di ammissione, in ragione dei titoli di studio posseduti, i candidati possono essere tenuti a sostenere prove integrative tese all'accertamento delle competenze specifiche indicate nei programmi degli esami di ammissione delle singole scuole e ordinamenti.

Per poter sostenere l'esame di ammissione è necessario il possesso dei requisiti specificati nel Manifesto degli Studi per ciascuna scuola e ordinamento o di titoli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti idonei. Per i candidati stranieri è altresì necessario il possesso degli ulteriori titoli e competenze previsti dal Manifesto degli Studi.

I titoli richiesti devono essere conseguiti entro l'inizio dell'anno accademico di riferimento. I candidati che hanno superato l'esame di ammissione e che entro tale termine non avranno conseguito detti titoli saranno esclusi dalle graduatorie.

I candidati risultati idonei vengono ammessi alla frequenza, con provvedimento del Direttore, in base alla posizione in graduatoria e ai posti disponibili nelle singole scuole, secondo la programmazione deliberata annualmente dal Consiglio Accademico.

È consentita la contemporanea frequenza di un corso accademico e di uno Preaccademico o Propedeutico relativi a scuole diverse, in presenza di spiccate doti musicali, valutata la compatibilità dei due insegnamenti principali richiesti e fatta salva la disponibilità di posti, previa autorizzazione del Direttore. È altresì consentita la frequenza contemporanea di un corso accademico e uno universitario (vedi art. 4.3).

È consentito presentare contestuale domanda di ammissione ad un corso preaccademico e ad uno accademico per uno stesso insegnamento principale, e qualora ammessi optare per l'ordinamento preferito.

Non è possibile iscriversi contemporaneamente al Conservatorio di Udine e ad altro Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato.

4.2 Esami di ammissione

Gli esami di ammissione si tengono a partire dalla data indicata sul Manifesto degli Studi, secondo un calendario che viene reso noto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

L'impiego di eventuali accompagnatori al pianoforte o altri collaboratori è a carico dei candidati.

La Commissione per l'esame di ammissione, nominata dal Direttore del Conservatorio, è composta da un minimo di tre docenti, di cui almeno uno della materia caratterizzante principale, e gli altri di materia affine o di comprovata competenza.

La valutazione dell'esame viene espressa con un giudizio di idoneità, con un voto espresso in decimi, o non idoneità. Sono previste procedure di ammissione distinte per biennio e triennio.

L'ammissione avviene in base alla posizione in graduatoria e ai posti resi disponibili secondo la programmazione deliberata annualmente dal Consiglio Accademico per ciascun ordinamento e scuola. In caso di parità in graduatoria ha precedenza il candidato più giovane d'età.

4.2.1 Prove integrative e debiti formativi

Successivamente o contestualmente all'esame di ammissione e in ragione dei titoli di studio posseduti, i candidati possono essere tenuti a sostenere prove integrative tese all'accertamento delle competenze specifiche indicate nei programmi degli esami di ammissione delle singole scuole e ordinamenti.

I programmi di tali prove, specificati per ciascuna scuola e ordinamento, sono riportati sul sito istituzionale.

Il mancato superamento delle prove integrative darà luogo all'assegnazione di debiti formativi.

I debiti formativi devono essere colmati di norma entro 2 anni mediante il superamento di ulteriori specifici esami.

Per consentire l'acquisizione delle corrispondenti conoscenze possono essere attivati corsi integrativi, che gli studenti interessati dovranno impegnarsi a frequentare secondo le condizioni stabilite dal Conservatorio.

4.3 Iscrizione a tempo parziale

È permessa l'iscrizione a tempo parziale al fine di consentire la contemporanea frequenza di corsi universitari anche di diverso livello in base al DM 28/09/2011 che prevede l'attivazione di convenzioni fra Conservatori e Università, fatto salvo il ricalcolo dei crediti da conseguire in ciascun anno di corso e della durata dei corsi.

Lo studente che dichiari l'intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione ad un corso accademico e uno universitario è tenuto a presentare distinti piani di studio individuali. L'approvazione dei Piani di studio e delle eventuali modifiche apportate ai medesimi da parte delle commissioni a ciò preposte in Conservatorio e nelle Università terrà conto dell'impegno richiesto in vista della doppia frequenza per ciascun anno di corso. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative.

Le attività formative svolte per ciascun anno accademico dallo studente iscritto a un corso accademico e uno universitario e l'acquisizione dei relativi crediti formativi non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti.

4.4 Ammissione ad anni successivi al primo

Lo studente ammesso ai corsi accademici, al quale vengano riconosciuti, per esami

sostenuti precedentemente anche nel Vecchio Ordinamento, in questo o altro Conservatorio, Università o altra Istituzione formativa in Italia o all'estero, almeno 30 CFA, tra i quali siano compresi quelli relativi alla materia caratterizzante principale I, può iscriversi al secondo anno. In caso di possesso di almeno 70 CFA per il tempo pieno o di 55 per il tempo parziale, e avendo già superato la materia caratterizzante II, lo studente del triennio è iscritto al terzo anno di corso. Non possono comunque essere riconosciuti più di 140 CFA per il triennio e 80 CFA per il biennio. Nel caso di trasferimento di uno studente del biennio, questi deve acquisire presso questo Conservatorio non meno di 18 CFA nella materia caratterizzante principale.

5 NORME SPECIFICHE PER I CORSI ACCADEMICI DI PRIMO LIVELLO

Durata

3 anni

Crediti

180

5.1 Ammissione

Premesso il possesso dei titoli di cui all'art. 4.1 e il superamento dell'esame di cui agli art. 4.1 e 4.2, l'ammissione è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento del diploma di maturità, il quale dovrà comunque essere conseguito entro il completamento del corso di diploma accademico. (art 24 comma 1 RDI).

I candidati in possesso del certificato di conclusione degli studi preaccademici e propedeutici, i provenienti dai corsi del Vecchio Ordinamento e i possessori di maturità musicale non sono tenuti a sostenere prove integrative previste all'art. 4.2.1.

5.1.1 Transito ai Corsi accademici di I livello di allievi iscritti ai corsi del VO

Fino a esaurimento dei corsi del Vecchio Ordinamento, il transito ai Corsi accademici di I livello degli allievi già iscritti a tale ordinamento è regolamentato dalle disposizioni previste dall'art. 2.1.1 del previgente regolamento.

5.1.2 Giovani studenti dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali

I giovani studenti, che alla data di inizio dell'anno accademico non hanno ancora compiuto 15 anni, dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello, in alternativa ai Corsi accademici di I livello, possono optare per l'iscrizione ai Corsi per giovani studenti dotati di particolari e spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali.

Le modalità della frequenza delle lezioni di tali corsi terranno conto della contemporanea frequenza di altra scuola. L'articolazione del percorso formativo sarà personalizzato in base all'età e alle esigenze formative dello studente. I crediti acquisiti e le attività formative svolte saranno riconosciuti all'atto dell'iscrizione al corso accademico, secondo le norme contenute nell'anzidetto regolamento.

L'attivazione dei corsi di cui al presente articolo sarà disciplinata da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 5 del dm 382/2018.

5.2 Insegnamenti di lingue straniere

Gli ordinamenti dei corsi accademici di I livello prevedono la conoscenza di una prima lingua straniera a livello B1 a fronte di 6 CFA.

Lo studio di altre lingue straniere è facoltativo e può essere previsto dallo studente nell'ambito delle materie a scelta. È altresì facoltativo lo studio di ulteriori livelli della prima lingua sempre nell'area delle materie a scelta.

Per ogni ulteriore livello conseguito nella prima lingua e per ogni livello superiore all'A1 nelle altre lingue straniere è prevista la assegnazione di 5 CFA. Sono impartiti i seguenti insegnamenti: A2, B1, B1 progredito, B2, B2+, C1.

A ogni studente è garantita la frequenza di n. 1 corso di lingua per anno accademico e per livello esclusivamente presso il Centro linguistico (CLAV) dell'Università di Udine, con spese a carico del Conservatorio.

Per i programmi di studio e di esame si fa riferimento a quelli adottati dal CLAV dell'Università di Udine.

Gli esami di lingua straniera sono sempre valutati con giudizio di idoneità.

5.3 Conclusione degli studi oltre il termine del triennio (fuori corso)

Salvo deroghe, lo studente iscritto a tempo pieno che al termine del terzo anno di corso e lo studente a tempo parziale che al termine dell'ultimo anno di corso secondo il proprio piano di studio individuale, non ha superato tutti gli esami, può iscriversi a una prima annualità fuori corso.

Per iscriversi alla seconda annualità fuori corso è necessario il superamento dell'esame della materia caratterizzante principale II.

Lo studente fuori corso è iscritto esclusivamente alla materia caratterizzante principale della scuola di riferimento nonché agli altri insegnamenti non ancora frequentati compresi nel proprio piano di studi individuale eventualmente modificato, ferme restando le norme sugli obblighi di frequenza, l'attivazione e riattivazione dei corsi e le propedeuticità (vedi art. 3.3, 3.6, 3.7).

Qualora entro la fine del secondo anno fuori corso residuino ulteriori esami da superare, lo studente può iscriversi ad ulteriori annualità fuori corso, ma non può essere più inserito nelle classi di materia caratterizzante principale, fatta salva la possibilità di frequentare Corsi singoli.

Gli studenti fuori corso sono tenuti al pagamento delle tasse e contributi scolastici nella stessa misura stabilita per gli studenti in corso.

5.4 Esame finale

L'esame finale del triennio deve essere sostenuto dopo aver superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi nella stessa o in altra sessione dello stesso anno accademico dell'esame di prassi esecutiva III o Tecniche Compositive III.

Esso è strutturato nelle prove appresso indicate secondo le intenzioni del candidato in ragione delle istruzioni riportate nei successivi paragrafi e deve avere una durata non superiore a minuti 30, salvo nel caso della prova esecutivo/compositiva in forma di "recital". Si distinguono le seguenti prove:

A - Prova scritta;

B - Prova esecutiva/compositiva;

C - Prova orale.

Caratteristiche della prova scritta (A)

La prova scritta può essere elaborata nelle seguenti forme e, in presenza della prova esecutiva/compositiva deve essere coordinata con almeno uno dei brani in essa previsti:

- "testo lungo": prodotta in forma cartacea a stampa non edita, comprendente testi per

un numero di caratteri non inferiore a 50.000 spazi esclusi, che dovrà essere depositata in segreteria almeno 15 gg prima dell'appello in 4 copie opportunamente rilegate, di cui una autenticata dal Relatore. La prova scritta in forma di "testo lungo" è obbligatoria per i candidati che non intendono sostenere la prova esecutivo/compositiva. In tal caso, per i candidati delle scuole di composizione consiste in un'esaustiva analisi di una composizione del più importante repertorio.

- "testo breve": dovrà comprendere un testo di carattere musicologico di almeno 20.000 caratteri, spazi esclusi, opportunamente impaginato.

Caratteristiche della prova esecutiva/compositiva (B)

La prova pratica si svolge in una delle seguenti forme:

- esecuzione di brani correlati con la prova scritta
- "recital" con programma a scelta del candidato, della durata di ca. 30 min., comprendente brani diversi da quelli presentati in qualsiasi altro esame già sostenuto riguardanti il più importante repertorio concertistico. Sono ammessi anche o esclusivamente brani cameristici o concerti con orchestra (anche con accompagnamento ridotto per pianoforte o formazione cameristica). La prova pratica in forma di "recital" esclude la prova orale.
- presentazione di una composizione (solo per studenti delle scuole di composizione) della durata minima di 7 minuti per un organico a scelta del candidato; la composizione potrà essere eseguita da parte del candidato e/o da collaboratori eventualmente concertati dal candidato. È consentita l'esecuzione parziale per lavori articolati in più movimenti o di lunga durata; è possibile anche una esecuzione per organico ridotto (realizzata dal candidato stesso o da terzi, la riduzione non è oggetto di valutazione), come pure la produzione di una registrazione audio.

L'esecuzione di tipo cameristico può avere validità per più studenti coinvolti nell'esecuzione degli stessi brani.

La partecipazione di collaboratori, solisti, cameristi, accompagnatori è a carico del candidato.

Caratteristiche della prova orale (C)

La prova orale si realizza in una delle seguenti forme:

- "lezione concerto" riguardante uno o più brani a libera scelta diversi da quelli presentati in qualsiasi altro esame già sostenuto. Comprende l'esecuzione anche parziale e /o inframmezzata, dei brani oggetto della lezione e un commento ai medesimi in modalità "teatrale". L'eventuale copione scritto, qualora prodotto, contribuisce alla valutazione della prova senza dare luogo a valutazione della prova scritta, salvo il caso di testo affatto differente e elaborato in una delle forme previste per la prova scritta. Parimenti non si dà luogo a valutazione della prova esecutiva/compositiva.
- "commento" e /o "discussione" riguardante i contenuti delle altre prove proposte dal candidato. La prova orale dei candidati delle scuole di composizione che hanno sostenuto sia la prova esecutivo/compositiva sia quella scritta non dà luogo a ulteriore valutazione.

Relatore

Il candidato sceglie il relatore fra i docenti con i quali ha frequentato almeno un corso e sostenuto il corrispondente esame. Il relatore può designare un correlatore. Nel caso di prova esecutiva/compositiva in forma di Presentazione di composizione o Recital il relatore dovrà essere il docente della materia caratterizzante principale.

Proposta dell'esame finale

L'argomento della prova scritta, il repertorio della prova pratica, la traccia della prova compositiva e/o la tipologia della prova orale dovranno essere concordati con il relatore in base agli interessi del candidato e approvati dal Direttore, previa comunicazione alla segreteria entro i termini previsti nel Manifesto degli Studi in ragione della sessione nella quale si intende sostenere l'esame. Detta comunicazione deve avvenire a mezzo delle apposite schede ed essere controfirmata dal Relatore.

I tempi per l'elaborazione delle prove scritte e di composizione non devono essere inferiore a due mesi, salvo diverso accordo con il docente relatore.

Commissioni

Ai sensi dell'art. 6 RDI, la commissione della prova finale è composta da 5 membri e deve corrispondere a quella di Prassi esecutiva III o Tecniche compositive III. Essa comprende il Direttore o suo delegato, il docente della materia caratterizzante principale, il relatore ove persona diversa dal precedente e altri commissari scelti fra i relatori nella stessa giornata di esami e fra i docenti della stessa scuola di strumento o canto o composizione e discipline affini o di comprovata esperienza.

Valutazione

Il voto del Diploma accademico è espresso in centodecimi, con eventuale lode e risulta dalla somma di:

- 1) punteggio risultante dalla media ponderata in ragione dei crediti corrispondenti a ciascun esame superato dal candidato, rapportata a centodecimi
- 2) punteggio conseguito all'Esame finale, non superiore a 6/110 (e non inferiore a 0).

Il punteggio dell'Esame finale viene così calcolato:

- prova scritta in forma di testo lungo: da 0 a 4 punti
- prova scritta in forma di testo breve: da 0 a 2 punti
- prova pratica in forma di recital: da 0 a 4 punti
- prova pratica in forma diversa dal recital: da 0 a 2 punti
- prova orale in forma di "lezione-concerto": da 0 a 4 punti
- prova orale in forma diversa dalla "lezione-concerto": da 0 a 1 punto
- prova di composizione: da 0 a 4 punti

Concorrono alla determinazione del punteggio dell'Esame finale per un max di ulteriori 2 punti positivi anche i seguenti fattori:

- velocità: 1 punto se l'Esame finale si tiene entro il terzo anno di frequenza; meno 1 punto per ogni anno oltre il secondo fuori corso
- collaborazioni prestate alle attività di produzione, che non abbiano già dato luogo al rilascio di crediti, debitamente relazionate dal candidato: da 0 a 1 punto
- partecipazione alla mobilità promosse dell'istituto: 1 punto

L'eventuale lode e le altre forme di riconoscimento accademico possono essere attribuite dalla commissione solo all'unanimità a candidati che abbiano ottenuto una valutazione di

(almeno) 6 punti nella prova finale e una valutazione complessiva di (almeno) 110 punti.

6 NORME SPECIFICHE PER I CORSI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO

Durata

2 anni

Crediti

120

6.1 Ammissione

Premesso il possesso dei titoli di cui all'art. 4.1, è consentito sostenere l'esame di ammissione (vedi art. 4.1 e 4.2) anche ai possessori di titoli di studio in altro strumento/scuola rispetto a quella alla quale si chiede l'accesso (VO o Accademici di I livello o corrispondenti esteri). In tal caso è necessario sostenere le prove integrative previste all'art. 4.2.1.

I possessori di Diploma del Vecchio Ordinamento devono essere in possesso anche del Diploma di Scuola Media Superiore

6.2 Particolarità relative ai programmi di studio

I programmi di Prassi esecutiva, Musica d'insieme e da camera, Tecniche compositive, sono organizzati in moduli che riguardano specifici argomenti, repertori, contenuti tecnici, organici strumentali. Essi sono proposti dai docenti incaricati e approvati dal CA sentito il Consiglio di Scuola; sono suscettibili di aggiornamento annuale con le stesse procedure. Gli studenti potranno scegliere fra i moduli proposti per ciascun insegnamento, eventualmente iterabili, in ragione degli interessi specifici e del totale di crediti da conseguire.

I repertori e i progetti compositivi da presentare o elaborare devono essere approvati anno per anno dai Consigli di Scuola.

6.3 Attività musicali d'insieme

Per l'insegnamento della musica d'insieme si auspica, da parte degli studenti, la costituzione autonoma dei gruppi di studio al fine di facilitare l'organizzazione e il rispetto delle motivazioni degli stessi.

E' possibile includere strumentisti non studenti del Conservatorio secondo le disposizioni del docente coordinatore della Musica d'insieme e da camera, e tale attività potrà essere organizzata in convenzione con altri enti e scuole.

6.4 Recital annuali

Lo studente delle scuole strumentali e di canto è tenuto a presentare un **recital** per ogni anno di frequenza ordinaria del corso, programmato d'intesa con il tutor, da tenersi presso la sede del Conservatorio ed eventualmente anche all'esterno. Il repertorio dei recital deve avere una durata complessiva non inferiore a 40 e non superiore a 70 minuti e può anche derivare dall'accorpamento di più moduli di "Prassi esecutiva e repertorio". Ai fini del completamento dei tempi minimi sono ammessi anche moduli dei seguenti insegnamenti: "Musica d'insieme e da camera vocale e strumentale", "Pratica dell'accompagnamento", "Laboratorio di improvvisazione". Riguardo ai repertori da presentare agli esami di tali materie, vedi art. 6.2, ultimo capoverso.

6.5 Insegnamenti di lingue straniere

Lo studio delle lingue straniere è facoltativo e può essere previsto dallo studente nell'ambito delle materie integrative o di quelle a scelta.

Per ogni livello conseguito è prevista la assegnazione di ulteriori 5 CFA. Sono impartiti i seguenti insegnamenti: A2, B1, B1 progredito, B2, B2+, C1. Non sono assegnati crediti a seguito del conseguimento di livelli inferiori a A2 né per livelli inferiori o pari a quelli eventualmente conseguiti nei corsi di I livello per i quali siano già stati a qualunque titolo ottenuti crediti.

A ogni studente è garantita la frequenza di n. 1 corso di lingua per livello e anno accademico esclusivamente presso il Centro linguistico (CLAV) dell'Università di Udine, con spese a carico del Conservatorio.

Per i programmi di studio e di esame si fa riferimento a quelli adottati dal CLAV dell'Università di Udine.

Gli esami di lingua straniera sono sempre valutati con giudizio di idoneità.

6.6 Esame finale

La prova finale, della durata massima complessiva di 50 minuti, consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto e nella esecuzione strumentale di brani significativi, coerenti con gli argomenti sviluppati nell'elaborato scritto. Lo studente ha facoltà di scegliere il relatore, individuato tra i docenti con i quali ha sostenuto almeno un esame nel corso del biennio.

L'argomento dell'elaborato dovrà essere concordato con il relatore il quale può designare uno o più correlatori, e comunicato alla segreteria entro i termini previsti e definiti nel Manifesto degli Studi in ragione della sessione nella quale si intende sostenere l'esame. Detta comunicazione deve avvenire a mezzo delle apposite schede ed essere controfirmata dal Relatore. L'argomento e il brano strumentale correlato devono essere approvati dal Direttore.

I tempi per l'elaborazione delle prove scritte e di composizione non devono essere inferiore a mesi 3. Detta comunicazione deve essere controfirmata dal Relatore.

La presentazione può prevedere o meno contenuti multimediali.

L'elaborato, prodotto in forma cartacea a stampa non edita, deve comprendere testi per un numero di caratteri non inferiore a 36.000 spazi esclusi e dovrà essere depositato in segreteria improrogabilmente almeno 15 gg prima dell'inizio della sessione in 4 copie opportunamente impaginate e rilegate, di cui una autenticata dal Relatore.

È ammessa l'esecuzione di brani dal repertorio cameristico avente validità per più studenti iscritti alla prova finale nello stesso appello.

La prova finale per la scuola di composizione può consistere in una tesi di argomento analitico o in un brano musicale della durata di almeno 10' e non maggiore di 15', che dovrà essere eseguita in sede di esame.

La partecipazione di collaboratori e l'eventuale allestimento dell'organico dei gruppi cameristici o per l'esecuzione delle prove di composizione è a carico del candidato.

La commissione della prova finale è composta dal Direttore e da almeno 6 commissari scelti fra i docenti della stessa scuola e corso frequentato dal diplomando o anche fra i relatori presenti alla sessione di riferimento.

Il voto del Diploma accademico è espresso in centodecimi, con eventuale lode e risulta dalla somma di:

- 1) punteggio risultante dalla media ponderata in ragione dei crediti corrispondenti a ciascun esame superato dal candidato, rapportata a centodecimi
- 2) voto conseguito all'Esame finale.

L'Esame finale sarà valutato con un punteggio non superiore a 6/110 (e non inferiore a 0) adottando i seguenti parametri. L'eventuale lode può essere attribuita dalla commissione solo all'unanimità.

Il punteggio dell'Esame finale viene così assegnato:

- prova scritta e discussione: da 0 a 3 punti
- esecuzione concertistica: da 0 a 3 punti
- prova di composizione: da 0 a 6 punti

Concorrono alla determinazione del punteggio dell'Esame finale anche i seguenti fattori:

- velocità: 1 punto se l'Esame finale si tiene entro il secondo anno di corso; meno 1 punto per ogni anno oltre il secondo fuori corso
- collaborazioni prestate alle attività di produzione non già riconosciute mediante concessione di crediti formativi e partecipazione alla mobilità promosse dell'istituto, debitamente relazionate dal candidato a mezzo dell'apposita scheda: da 0 a 2 punti.

6.7 Conclusione degli studi oltre il termine del biennio (fuori corso)

Lo studente che al termine dell'ultimo anno di frequenza, secondo il proprio piano di studi, non ha superato tutti gli esami può iscriversi a ulteriori annualità in qualità di fuori corso.

Lo studente fuori corso è iscritto unicamente agli insegnamenti non ancora frequentati compresi nel proprio piano di studi individuale eventualmente modificato. Gli iscritti al primo e al secondo anno fuori corso in regola con la frequenza di tutti i moduli previsti nel proprio piano di studi possono inoltre chiedere l'attivazione di massimo due ulteriori moduli di Prassi esecutiva e repertorio.

Gli studenti fuori corso, a qualsiasi titolo ancora iscritti alle classi di prassi esecutiva e repertorio, sono tenuti al pagamento delle tasse e contributi scolastici nella stessa misura stabilita per gli studenti in corso; in caso contrario corrisponderanno una tassa ridotta come previsto nel Manifesto degli Studi.

6.8 Norma transitoria

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 del dm 14/2018 sono soppressi i corsi accademici di secondo livello attivati in via sperimentale ex dm 1/2004, fatta salva la garanzia per gli studenti iscritti di portare a compimento il percorso di studio secondo il previgente ordinamento. Detti studenti possono avanzare domanda al fine di transitare ai corsi del nuovo ordinamento previo riconoscimento degli esami e delle attività già svolte secondo l'ordinamento previgente.

7 CORSI SINGOLI

Limitatamente ai posti disponibili, e secondo norme specifiche pubblicate a parte, taluni insegnamenti possono essere frequentati da studenti, effettivi ed uditori, non iscritti ai Corsi accademici di I o II livello.

Agli studenti già in possesso di un diploma accademico di I livello o VO è consentito, con autorizzazione del Direttore, sostenere gli esami conclusivi dei corsi frequentati in qualità di studenti effettivi. Detti esami potranno essere riconosciuti in vista di una successiva iscrizione al Biennio, fino a un massimo di 40 cf.